

Ordinanza del Tribunale 16 settembre 2019 – Polonia/Commissione**(Causa T-703/18) ⁽¹⁾****(«Ricorso di annullamento – Fondo sociale europeo – Programma operativo “Conoscenza, istruzione e sviluppo” – Lettera di trasmissione della relazione finale di audit – Atto non impugnabile – Atto preparatorio – Irricevibilità»)**

(2019/C 399/76)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Arenas e M. Siekierzyńska, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento dell'asserita decisione della Commissione contenuta nella sua lettera del 17 settembre 2018 con cui è stata trasmessa alla Repubblica di Polonia la relazione finale di audit vertente sul programma operativo «Conoscenza, istruzione e sviluppo».

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Non occorre statuire sulla domanda di intervento della Repubblica ceca.*
- 3) *La Repubblica di Polonia e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.*
- 4) *La Repubblica ceca sopporterà le proprie spese relative alla domanda di intervento.*

⁽¹⁾ GU C 54 dell'11.2.2019

Ordinanza del Tribunale dell'11 settembre 2019 – Cham Holding e Bena Properties/Consiglio**(Causa T-55/19) ⁽¹⁾****(«Ricorso per risarcimento danni – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Incompetenza»)**

(2019/C 399/77)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Cham Holding Co. SA (Damasco, Siria) e Bena Properties Co. SA (Damasco, Siria) (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: A. Jaume e V. Piessevaux, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno che le ricorrenti avrebbero asseritamente subito a seguito dell'adozione della decisione (PESC) 2018/778 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che modifica la decisione 2013/255/PESC del Consiglio relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2018, L 131, pag. 16), e dei suoi conseguenti atti di esecuzione, nonché a seguito della decisione (PESC) 2019/806 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che modifica la decisione 2013/255/PESC del Consiglio relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2019, L 132, pag. 36), nei limiti in cui essi riguardano le ricorrenti.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Cham Holding Co. SA e la Bena Properties Co. SA sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.*

(¹) GU C 139 del 15.4.2019.

Ordinanza del Tribunale dell'11 settembre 2019 – Syriatel Mobile Telecom/Consiglio

(Causa T-56/19) (¹)

(«*Ricorso per risarcimento danni – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Incompetenza*»)

(2019/C 399/78)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) (Damasco, Siria) (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: A. Jaume e V. Piessevaux, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno che la ricorrente avrebbe asseritamente subito a seguito dell'adozione della decisione (PESC) 2018/778 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che modifica la decisione 2013/255/PESC del Consiglio relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2018, L 131, pag. 16), e dei suoi conseguenti atti di esecuzione, nonché a seguito della decisione (PESC) 2019/806 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che modifica la decisione 2013/255/PESC del Consiglio relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2019, L 132, pag. 36), nei limiti in cui essi riguardano la ricorrente.